



REGIONE SICILIANA

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO

AMBITO TERRITORIALE AG 9 AGRIGENTO

Verbale seduta del 30/07/2021

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **TRENTA** del mese di **LUGLIO**, alle ore **10.30 circa e seguenti**, giuste note prot. nn. 6671/6703 del 28.07.2021 di convocazione e integrativa e successiva di trasmissione atti n.6726 del 29.07.2021, si è riunita in modalità mista (presenza e videoconferenza) **l'Assemblea dei Rappresentanti dell'Ambito Territoriale Ottimale AG9 di Agrigento.**

Sono presenti i Rappresentanti dei Comuni nelle persone dei Sindaci pro-tempore o di Assessori delegati o Commissari ad acta nominati con decreto dalla Regione Siciliana, come da foglio di presenze allegato e di seguito nominati:

Comune	Sindaco, Commissario o suo Delegato	Quote di rappresentanza	Comune	Sindaco, Commissario o suo Delegato	Quote di rappresentanza
Agrigento	Francesco Miccichè	6	Alessandria Della Rocca	A	
Aragona	Stefania Di Giacomo Pepe	1	Bivona	A	
Burgio	Francesco Matinella	1	Calamonaci	A	
Caltabellotta	Calogero Cattano videoconferenza	1	Camagra	A	
Cammarata	A		Campobello di Licata	Giovanni Picone videoconferenza	2
Canicattì	Ettore Di Ventura	4	Casteltermini	A	

Castrofilippo	A		Cattolica Eraclea	Santo Borsellino	1
Cianciana	A		Comitini	A	
Favara	Anna Alba	4	Grotte	Alfonso Provvidenza	1
Joppolo Giancaxio	Angelo Giuseppe Portella videoconferenza	1	Lampedusa e Linosa	A	
Licata	Salvo Licata videoconferenza	4	Lucca Sicula	Domenico Gueli (delegato)	1
Menfi	A		Montallegro	Matteo Ruvolo (delegato)	1
Montevago	Margherita La Rocca	1	Naro	Maria Grazia Brandara	1
Palma di Montechiaro	Stefano Castellino videoconferenza	3	Porto Empedocle	Ida Carmina videoconferenza	2
Racalmuto	Vincenzo Maniglia	1	Raffadali	Margherita La Rocca (delegato)	2
Ravanusa	Carmelo Dangelo	2	Realmonte	A	
Ribera	Matteo Ruvolo	2	Sambuca di Sicilia	Leonardo Ciaccio	1
San Biagio Platani	A		San Giovanni Gemini	A	
Santa Elisabetta	Domenico Gueli	1	Sant'Angelo Muxaro	Angelo Tirrito	1

Mano

Santa Margherita di Belice	A		S. Stefano Quisquina	Francesco Cacciatore videoconferenza	1
Sciacca	Francesca Valenti	5	Siculiana	A	
Villafranca Sicula	A				

Il Presidente, Prof. Avv. Francesca Valenti, a norma dell'art. 6 co 4 dello Statuto assunta **la Presidenza**, constata che l'odierna adunanza d'urgenza è stata convocata ai sensi dell'art. 8 co. 6 con comunicazione ai sigg. Sindaci nei modi e termini previsti dallo Statuto stesso e che, ai sensi dell'art. 4, risulta presente una **quota di partecipazione pari a 36 quote** su 69 nonché **n. 23 Comuni** su 43. Pertanto, dichiara la Seduta validamente costituita ed ufficialmente aperta, atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Coordina i lavori il Direttore, Ing. E. Greco Lucchina

Presente il Titolare di P.O., Dr. V. Iacono

Partecipano i Rappresentanti di AICA

-il Presidente, dr. A. Provvidenza

-il Presidente del C.d.A., dr. G. Castaldi

Verbalizza la D.ssa M. C. Madonia

Il Presidente avvia l'odierna adunanza con il **primo punto posto all'O.d.G. -Affidamento gestione del SII al gestore unico AICA-**.

In merito fa presente che, stante il provvedimento prefettizio di cessazione della misura straordinaria di cui all'art. 32 D.L.n.90/2014 e di revoca dell'incarico al Commissario prefettizio, Ing. Gervasio venuti, a far data 2 agosto 2021, il Giudice Delegato del fallimento ha espresso diniego ad accordare l'esercizio provvisorio, richiesto per sostenere e garantire la prosecuzione del servizio agli utenti del territorio agrigentino.

Rappresenta che, previa comunicazione dell'imminente dichiarazione dello stato di emergenza, è stata incaricata dal Prefetto di Agrigento di riferire dell'inderogabile e non procrastinabile necessità di assicurare continuità al servizio, tanto da far ritenere, in caso di malaugurata sospensione, possano realisticamente determinarsi conseguenze allarmanti per l'ordine, la sicurezza pubblica e di natura igienico-sanitarie.

Nel presentare la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio, a seguito di atto d'indirizzo, precisa che l'affidamento definitivo del servizio ad AICA è condizionato alla definizione della Relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 e dell'asseverazione del PEF; pertanto può procedersi solo ad un affidamento provvisorio in via d'urgenza.

Chiede d'intervenire **il Sindaco del Comune di Grotte, A. Provvidenza**, il quale, nella qualità di Presidente dell'AICA ringrazia il Presidente dell'ATI, il Consiglio Direttivo, i colleghi Sindaci e il C.d.A. dell'Assemblea consortile, rappresentato dal dr. G. Castaldi, per l'impegno e il lavoro svolto facendo presente che, al termine dell'adunanza, avrà luogo la prima Assemblea dei Comuni consorziati al fine di fare il punto della situazione in ordine all'avvio delle consequenziali attività finalizzate alla funzionalità dell'Azienda.

Rappresenta che non è stato consentito, come auspicato, che AICA subentrasse alla Gestione Commissariale poiché la legge fallimentare, nel richiamare il principio generale in base al quale dal momento della sentenza dichiarativa di fallimento si crea una scissione periodale della vita dell'impresa, impone l'integrale soddisfazione dei creditori, previa tutela della loro *par condicio*.

A seguito di successivi confronti con la Curatela fallimentare, è stato da loro manifestata la disponibilità a stipulare un contratto d'affitto del ramo d'azienda per un periodo circoscritto di mesi tre, rinnovabili, per l'utilizzo di tutti i beni mobili -veicoli, scorte di magazzino, etc.- al fine di proseguire l'attività dell'azienda e l'esecuzione del servizio.

Sul percorso, riferisce, è stata portata avanti anche una lunga trattativa con le rappresentanze sindacali per concordare la continuità dei rapporti contrattuali attualmente esistenti secondo le attuali condizioni, nonché per l'impegno assunto di approfondire, dal punto di vista giuridico/tecnico, la convergenza verso l'applicazione di un solo contratto di lavoro gas acqua, rimettendo ogni decisione a prossime valutazioni.

Prende la parola il **Sindaco del Comune di Racalmuto, Vincenzo Maniglia**, il quale, nel ritenere non condivisibili le condizioni poste dal Tribunale, manifesta perplessità sull'immediato subentro di AICA non presumendo sussistano attualmente le condizioni di solidità aziendale atte a conferirle capacità organizzativa e gestionale, considerato che i fondi assegnati dalla Regione Siciliana ai Comuni per l'avvio della gestione AICA, non potranno pervenire tempestivamente.

Dovrà essere tutelato il lavoro dei dipendenti e garantite le retribuzioni, evidenzia, ma anche l'operatività di AICA, sulla quale efficienza sono poste le aspettative dei cittadini.

Anticipa dichiarazione di voto contrario all'affidamento del servizio ad AICA.

Il Presidente, pur condividendo le osservazioni esposte, rileva che l'oggetto della tematica di cui all'o.d.g. si impenna sull'affidamento condizionato del servizio idrico integrato, non sulle questioni legate alla funzionalità di AICA che, come già anticipato dal dr. Providenza, saranno oggetto di trattazione in sede di Assemblea dei consorziati.

Tuttavia anche il **Sindaco del Comune di Ravanusa, C. Dangelo**, si palesa contrario all'affidamento del servizio ad AICA proponendo, preliminarmente, di chiedere al Prefetto di prorogare i termini del decreto della straordinaria gestione per evidenziare le problematiche connesse alle difficoltà operative di AICA (anche per le ipotizzate conseguenze di interruzione del pubblico servizio per sciopero degli operai qualora non si potessero garantire gli stipendi) davanti all'ulteriore proposta di esortare il Prefetto ad assumere l'impegno (entro le prossime 48h) di invitare il Presidente della Regione ad accreditare le somme stanziare direttamente nelle casse di AICA.

In seguito interviene il **Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro, S. Castellino**, che sottolinea la non praticabilità dell'affidamento immediato del servizio, nella considerazione che l'assegnazione del prestito regionale andava riconosciuto ad AICA, non ai Comuni.

Inoltre, a suo dire, non appare concepibile che la nuova Azienda, *sic et simpliciter*, priva di un'ideale capacità strutturale-technica ed economica, possa prontamente gestire il servizio.

Prende la parola il **Vice Presidente, D. Gueli**, il quale, nel raccogliere gli interventi del Sindaco D'Angelo e Castellino, fa presente che ne condivide la preoccupazione ma, assicura, sebbene il Consiglio Direttivo ed il C.d.A di AICA si sia impegnato a condurre diverse trattative su vari livelli istituzionali, il Prefetto è stato perentorio nell'indicare non procrastinabile la data del 2 agosto p.v.

Brevemente rammenta che, dalla data dichiarativa dello stato d'insolvenza della società interdetta, si è

innescato un meccanismo incalzante e vertiginoso dal quale è emersa la necessità e l'urgenza di presentare una proposta connotata dal carattere di provvisorietà per l'affidamento del servizio ad AICA, la quale, ribadisce, opererà con un contratto d'affitto del ramo d'azienda cosicché, in quanto Struttura già esistente consentirà, nel breve, transitorio periodo di circa tre/quattro mesi, di pianificare un nuovo assetto strutturale ed organizzativo.

Condivide ciononostante la riflessione del Sindaco Castellino sulla inadeguatezza del modello interpretato dalla Regione Siciliana per lo stanziamento elargito ai Comuni anziché ad AICA (stabilito secondo un piano di riparto, sulla base dei dati della popolazione, che prevede un piano di rientro quinquennale) quantunque il provvedimento dell'ARS abbia trovato, nel Fondo autonomie locali, immediatezza e disponibilità per un processo di affidamento del servizio straordinario ed eccezionale.

Nel comprendere le difficoltà dei conseguenti iter di approvazione nei Consigli Comunali, presume che si possa magari rimediare attraverso un possibile mandato all'incasso ad AICA.

Adesso, afferma, bisogna celermente perorare la gestione AICA che raffigura un ambizioso e responsabile programma gestionale, capace di individuare percorsi di innovazione, capacità di riscossione e adottare nuovi modelli di qualità del servizio da rendere alle comunità agrigentine.

Alle ore 11.45 circa il Sindaco D'Angelo si allontana.

Il Sindaco del Comune di Sambuca di Sicilia, L. Ciaccio, concorda nell'indirizzo proposto dal Consiglio Direttivo e, partecipe all'insediamento della nuova gestione pubblica, invita l'Assemblea a sostenere il subentro di AICA nella gestione del SII.

Il Sindaco del Comune di Cattolica Eraclea, S. Borsellino, considerato che non si dispone di un piano finanziario, critica l'immediatezza dell'affidamento ad AICA per le possibili difficoltà scaturenti dai costi aziendali (personale da garantire innanzitutto) e propone di invitare il Prefetto a concedere un tempo ulteriore al fine di avviare una Struttura operativa efficiente.

Il Sindaco del Comune di Montevago, on.le M. La Rocca, comprende le perplessità anzi manifestate, tuttavia non cela le difficoltà riscontrate nel corso dei lavori d'aula all'ARS per ottenere la somma stanziata, quale partita di giro ai Comuni, da destinare ad AICA.

Esprime pertanto parere positivo per l'affidamento del servizio, ed invita l'Assemblea a sostenere attivamente il C.d.A. dell'AICA che, alacrememente, è già operativo per realizzare l'obiettivo "gestione pubblica" del SII.

Successivamente, alle ore 12.10 circa si allontana.

Il Sindaco del Comune di Ribera, M. Ruvolo, nell'evidenziare alcune criticità per l'avvio della gestione di AICA, rassegna sintetiche ed essenziali considerazioni (come da documento consegnato che si allega al presente verbale) al fine di ipotizzare *"un oculato ed efficace passaggio della gestione del servizio idrico integrato"* e anticipa pertanto voto favorevole per l'affidamento del servizio ad AICA.

Il Sindaco del Comune di Grotte A. Provvidenza, rappresenta che le considerazioni esposte dal Sindaco Ruvolo meritano sicuramente di essere approfondite; tuttavia, ribadisce, il Prefetto ha raccomandato di promuovere con immediatezza azioni dirette a garantire continuità ad un pubblico servizio, al fine di scongiurare inevitabili ricadute per l'ordine e la sicurezza pubblica e sanitaria.

Posto che le diversificate, espresse criticità, risultano assolutamente condivisibili, rileva che il possibile scempenso finanziario potrà emergere nel caso in cui le risorse assegnate non giungano entro i primi mesi e d'altro canto i ricavi non siano adeguati a coprire i costi di gestione tuttavia, asserisce, il problema evidenziato potrà essere superato cercando dialogo con i fornitori e i sindacati, al fine di provvedere a garantire efficacia

ed efficienza al servizio. Se il problema fosse solamente economico, aggiunge, il servizio non risulterebbe sostenibile e non si potrebbe operare, né gestire un servizio anti-economico.

Le sottoposte valutazioni finanziarie, connesse alla definizione del PEF, trovano invece conforto nelle prossime attività già prefissate, da consolidare nel breve e lungo periodo.

Interviene il **Sindaco del Comune di Agrigento, F. Micciché**, il quale invita i colleghi Sindaci a compiere un atto coraggioso, unico percorribile, e dimostrare responsabilmente di potere accompagnare la nuova Azienda nella prosecuzione del servizio, a fronte del supporto di un competente e valido organismo, rappresentato dai componenti del Consiglio di Amministrazione di AICA,

In seguito, a fronte richiesta di delucidazioni da parte del **Sindaco del Comune di Sant'Angelo Muxaro**, in merito al ruolo assunto dai Comuni nell'incasso delle somme ripartite dalla Regione Siciliana, il **Presidente** informa che la partita di giro, quale entrata in conto terzi, transita nel bilancio comunale per essere destinata ad AICA, unico Soggetto vincolato a restituire l'anticipazione di liquidità a mezzo del rapporto di manleva dei Comuni.

Inoltre, a fronte di quanto già rappresentato, suole avvertire che l'affidamento del servizio ad AICA risulta un passaggio indispensabile ed inevitabile al fine di non fare ricadere sui Sindaci stessi le responsabilità conseguenti alla mancata prosecuzione del SII, quale servizio pubblico essenziale.

Esauriti gli interventi, il **Presidente** mette ai voti la proposta di affidamento del servizio, condizionato all'asseverazione del PEF e alla definizione della Relazione ex art.34 c. 20 D.L. 179/2012 e procede alla chiama.

Allontanatisi i Sindaci dei Comuni di Burgio e Santo Stefano Quisquina.

Presenti n.24 Comuni, pari a 47 quote.

Sfavorevoli i Comuni di Palma di Montechiaro e Racalmuto, pari a quote 4/47

Quote di rappresentanza favorevoli 43/47

L'Assemblea dei Rappresentanti, con la maggioranza delle quote di rappresentanza, pari a 43/47 e del numero dei Comuni aventi diritto al voto, pari a n.24/43, approva.

Il Presidente propone il prelievo del punto 3 dell'O.d.G. -Adozione dello schema regolatorio per il periodo 2020/2023 ai sensi della deliberazione ARERA 27 dicembre 2019 n.580/2019/R/IDR per la gestione del Comune di Aragona-

L'Assemblea approva il prelievo.

Il **Presidente** invita il Responsabile del Servizio, Dr. V. Iacono, a relazionare in merito al punto in argomento.

Il **Dr. V. Iacono**, rappresenta che in seguito ad un avviso di accertamento da parte dell'ARERA nei confronti del Comune di Aragona, l'Ente ha proposto lo schema di convergenza al fine di fare validare i dati relativi ai ricavi tariffari ed i dati di costo e di qualità forniti.

Alle ore 13.00 circa rientra in aula il Sindaco del Comune di Montevago, on.le M. La Rocca.

Il **Presidente** mette ai voti l'approvazione della proposta del Comune di Aragona esposta in oggetto.

Si dà atto che è uscito il Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro, S. Castellino e il Sindaco del Comune di Ravanusa, C. D'Angelo.

Presenti n.23 Comuni, pari a 45 quote

Con la maggioranza delle quote di rappresentanza, pari a 45/45 e del numero dei Comuni aventi diritto al voto, pari a 23/43, l'Assemblea dei Rappresentanti approva.

Successivamente il **Presidente** invita il dr. G. Castaldi a presentare la proposta di cui al **punto due all'o.d.g.:**

-Predisposizione proposta tariffaria MTI-3 ad AICA, periodo 2020/2023-

Il dr. G. Castaldi, rappresenta che trattasi di un adempimento obbligatorio previsto da ARERA con provvedimento n.580/2019/R/IDR., sia per il Gestore che per l'ATI, quale Ente Regolatore locale, che ha l'obbligo di trasmettere all'Autorità i dati della predisposizione tariffaria MTI-3 per evitare l'azzeramento dei costi di funzionamento. Fa presente inoltre che l'adempimento è il requisito che ARERA ha stabilito con l'ex Ministero dell'Ambiente per accedere ai finanziamenti dei fondi PNRR.

La proposta tariffaria, precisa, non comporta effetti sulla tariffa perché il moltiplicatore tariffario è pari ad 1 sia sul 2020 che sul 2021; i dati dell'anno 2022-2023 sono virtuali in attesa che ARERA deliberi l'aggiornamento 2022/2023 che entro il prossimo marzo 2022 l'ATI dovrà conseguentemente adottare.

Chiarite le informazioni richieste,

Si dà atto che entrano il Sindaco del Comune di Ravanusa, C. D'Angelo ed il Sindaco del Comune di Burgio, F. Matinella.

Esce il Sindaco del Comune di Porto Empedocle, I. Carmina.

Il Presidente invita l'Assemblea a deliberare e procede con l'appello nominale

Presenti in aula n.24 Comuni, pari a 46 quote

Con la maggioranza delle quote di rappresentanza, pari a 46/46 e del numero dei Comuni aventi diritto al voto, pari a n. 24/43, l'Assemblea dei Rappresentanti approva.

Conclusi i lavori, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 13.30 circa.

Il Verbalizzante

D.ssa M. C. Madonia

Il Direttore

Ing. E. Greco Lucchina

Il Presidente

Prof. Avv. F. Valenti

La presente per rassegnare sintetiche ed essenziali considerazioni al fine di provare ad ipotizzare un oculato ed efficace passaggio della gestione del servizio idrico integrato dalla gestione prefettizia al nuovo soggetto gestore (AICA). Tanto, ad evitare il concreto rischio che la gestione del servizio idrico da parte del nuovo soggetto sia da subito fallimentare e giuridicamente viziato.

La gestione del Commissario prefettizio va, inevitabilmente, prorogata da parte del Prefetto posto che qualunque soluzione venga adottata necessita inevitabilmente di tempi tecnici incompatibili con la cessazione della c.d. "amministrazione prefettizia" prevista per il 2 agosto.

La prosecuzione trova legittimazione nella necessità di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali stante che il nuovo soggetto gestore (Aica) formalmente costituito non risulta ancora operativo.

Del resto con la sentenza n. 65/2021 il Tribunale di Palermo ha disposto che la dichiarazione di fallimento non determina - fino al definitivo passaggio al nuovo soggetto gestore del servizio idrico - la cessazione della gestione del servizio idrico integrato da parte del Commissario prefettizio che continuerà a gestire il S.I.I., nel rispetto tuttavia della disciplina concorsuale a tutela del fondamentale requisito della par condicio creditorum.

Pertanto, in relazione alle statuizioni del Tribunale fino alla costituzione del Consorzio e alla sua effettiva operatività, il Commissario prefettizio - pur non costituendo un soggetto giuridico distinto dalla società sottoposta a procedura concorsuale - potrà gestire il SII utilizzando le entrate correnti mediante una contabilità separata ex art. 2447 bis c.c. ed interloquendo costantemente con gli organi della procedura fallimentare.

La soluzione prospettata dal Tribunale di Palermo trova legittimazione nell'art. 110 D.Lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) oggi vigente, che, nel disciplinare le ipotesi di fallimento dell'esecutore dell'appalto pubblico, prevede che il curatore fallimentare possa eseguire i contratti già stipulati dall'impresa se autorizzato all'esercizio provvisorio ex art. 104 l. fall., restando comunque consentito alla stazione appaltante di interpellare, in sostituzione, i soggetti partecipanti all'originaria procedura di gara. Il comma settimo del citato art. 110 sancisce, inoltre, espressamente, che "restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione": con tale disciplina il legislatore ha quindi inteso prevedere la convivenza fra procedura concorsuale e interdittiva antimafia, nonché dare prevalenza all'applicazione dell'art. 32 L. n. 114 del 2014 rispetto alla normativa dell'art. 110 del codice dei contratti pubblici e ciò a maggior ragione quando la misura straordinaria sia stata emanata per garantire la continuità di funzioni pubbliche indifferibili.

Ed invero, al fine di rendere operativa AICA uno dei principali nodi da sciogliere riguarda l'utilizzo del personale delle Società dichiarate fallite che in atto risulta indispensabile per assicurare la continuità del servizio.

Ora, mentre la c.d. "amministrazione prefettizia" è autorizzata ad utilizzare il personale delle due società dichiarate fallite in forza dell'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, all'Azienda speciale consortile è precluso l'utilizzo stante che ai sensi dell'art. 1 comma 557, Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014) che ha modificato l'art. 18, comma 2-bis, D.L. n. 112/2008 la stessa Azienda consortile è sottoposta al regime limitativo delle assunzioni di personale e all'obbligo imposto ex legge di provvedere al reclutamento del personale nel rispetto dei principi previsti dall'art. 19, c.2 del TUSP per le società a controllo pubblico.

Infatti, mentre il rapporto di lavoro dei dipendenti addetti al S.I.L. espletato dai Comuni mediante la costituzione di un'azienda speciale, autonoma e distinta rispetto alla propria organizzazione pubblicistica, ha natura privatistica, e resta pertanto interamente disciplinato, sin dal momento della costituzione del rapporto stesso dal diritto privato, per espressa previsione di legge i dipendenti devono essere assunti a seguito di procedure selettive pubbliche nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rappresentando lo svolgimento delle prove selettive il solo sistema di reclutamento del personale.

E' di tutta evidenza l'impossibilità per l'Azienda consortile di utilizzare direttamente anche temporaneamente detto personale o addirittura di inquadrarlo sic et simpliciter nei propri ruoli stante che lo stesso personale risulta reclutato a suo tempo dalle società dichiarate fallite senza l'osservanza dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.Lgs 165/2001 richiamato dall'art. 19, c.2 del TUSP.

Del resto non si riesce ad immaginare, in assenza di legittimazione del rapporto di lavoro anche temporaneo e di figure indispensabili incardinate nell'azienda consortile (R.S.P.P. e medico competente), come dovrebbero essere gestiti dal 2 di agosto, data di prevista cessazione della gestione prefettizia, i profili di sicurezza del personale utilizzato.

Per cui la soluzione va cercata necessariamente nel disposto di cui all'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 di cui si è detto o nelle disposizioni dettate dalla legge fallimentare di seguito illustrate.

Una soluzione potrebbe essere offerta dall'art. 104 bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) che consente al curatore in sede di predisposizione del programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del Giudice Delegato, previo parere al comitato dei creditori, di prospettare l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi.

La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore sulla base di una stima e tenendo conto, oltre dell'ammontare del canone offerto, anche delle garanzie prestate e dell'attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.

Altra soluzione da valutarsi da parte del curatore riguarda la possibilità e comunque la convenienza e l'opportunità della continuazione dell'esercizio dell'impresa. Anche tale scelta è sottoposta al parere favorevole del comitato dei creditori e dovrà essere autorizzata dal giudice delegato. Concesso l'esercizio provvisorio, l'impresa è gestita dal curatore, direttamente o con la collaborazione di coadiutori nominati ex art. 32 L.F., al fine di una proficua liquidazione dell'azienda o dei beni che la compongono.

Entrambe le soluzioni, l'affitto di azienda e l'esercizio provvisorio, possono essere disposti anche prima della presentazione del programma di liquidazione (ma destinati a far parte dello stesso) previo parere favorevole del comitato dei creditori e, ovviamente, autorizzazione del giudice delegato.

Nelle more che venga autorizzata dal Giudice delegato l'esercizio provvisorio o l'affitto temporaneo dell'Azienda che richiederà, verosimilmente, tempi non brevi è di tutta evidenza che non può non essere prorogata dal Prefetto la gestione prefettizia e non può non essere considerato il grido di allarme del Commissario prefettizio ai fini di una eventuale prosecuzione.

Il commissario prefettizio incaricato della gestione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Agrigento, come è noto, ha più volte ritenuto di dover informare le Autorità coinvolte delle gravissime criticità in cui si trova il Servizio pubblico essenziale derivante dalla contemporaneità della Gestione prefettizia e della Gestione del Fallimento dichiarato dal Tribunale di Palermo il 10/6/2021 nei confronti della Girgenti Acque SpA e della controllata HydortecneSrl al fine di rimettere alle stesse Autorità le necessarie e urgentissime decisioni al fine di scongiurare l'interruzione del Servizio stesso.

Evidenzia il Commissario Prefettizio che il Tribunale di Palermo, dopo avere più volte confermato il principio che le due Gestioni debbano convivere nell'interesse, l'una dei cittadini destinatari del Servizio pubblico essenziale, l'altra dei creditori, ha emanato in data 1-2 luglio 2021 provvedimenti regolatori delle modalità di gestione che stabiliscono, opportunamente, chiare modalità di regolazione delle Gestioni.


Con tali provvedimenti vengono definiti gli obblighi della Gestione commissariale prefettizia, da sempre ispirata dall'inderogabile obbligo di assicurare continuità al Servizio essenziale, nei confronti della Curatela fallimentare ma che presentano profili di incompatibilità con la continuità del Servizio pubblico essenziale più volte rappresentati dal Commissario prefettizio.

Relativamente agli incassi effettuati dal 16/3/2021 ad oggi (e a quelli successivi), il Tribunale di Palermo ha chiarito che la quota relativa a documenti di addebito agli utenti (bollette/fatture) con data inferiore al 16/3/2021 va trasferita dalla Gestione commissariale alla Curatela Fallimentare.

Un esame degli incassi effettuati dalla Gestione del S.I.I. nel periodo dal 16/3/2021 (data di dichiarazione di insolvenza delle Società oggi fallite) al 01/7/2021 evidenzia immediatamente l'impossibilità di dare continuità alla Gestione commissariale prefettizia in assenza di un adeguato flusso di cassa. Considerato che la gestione commissariale non può incassare somme relative a crediti maturati in data anteriore alla dichiarazione d'insolvenza, trattandosi di provvista di pertinenza della massa dei creditori che è, pertanto, tenuta alla loro restituzione in favore della Curatela fallimentare, evidenzia la Gestione commissariale prefettizia l'impossibilità di potere dare continuità al Servizio, non potendo disporre di disponibilità finanziaria sufficienti in relazione agli introiti imputabili al periodo successivo alla dichiarazione dello stato di insolvenza dichiarato e cioè al 16/3/2021.

Ed allora, occorre da subito definire, nella prospettata e necessaria prosecuzione del servizio da parte del Commissario prefettizio per le motivazioni anzi evidenziate, nelle more di determinazioni da parte del curatore, l'obbligo per i Comuni partecipanti all'Azienda Speciale Consortile "AICA" di versare, al fine di assicurare la continuità del servizio, l'anticipazione concessa dalla Regione nei limiti complessivi di 10 milioni di euro, nella contabilità separata ex art. 2447 bis c.c.

Il Sindaco
Avv. Matteo Ruvolo



SINDACO di RIBERA

